



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI CENTO

44041 Reno Centese (FE) Via Salvi 15 - Tel. 051-684.70.00

www.ic4cento.edu.it - ✉ feic81700v@istruzione.it

Prot.n.: vedi segnatura

Reno Centese, 02/04/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - CENTO (FE)
Prot. 0001354 del 02/04/2020
(Entrata)

Alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi
Ai docenti e al personale ATA dell'Istituto

Alle RSU di Istituto
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Medico Competente
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

All'Albo on-line dell'Istituto

Oggetto: Applicazione del Decreto Legge 17/03/2020 N. 18 – Art. 87. Applicazione DPCM 01/04/2020. Disposizione del datore di lavoro. Organizzazione del servizio nell'Istituto a decorrere dal 04/04/2020 e fino al 13/04/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, che al punto 1) dichiara lo stato di emergenza per ragioni sanitarie per 6 mesi dalla data del provvedimento;
- VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI i DPCM attuativi del suddetto Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, che perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, e in particolare il DPCM 08/03/2020 e il DPCM 11/03/2020;
- VISTE le Direttive 1/2020 e 2/2020 del Ministero per la Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 2, comma 1, lettera h del DPCM 08/03/2020, che sospende, fino al 15 marzo 2020, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ed esclude altresì, al fine di mantenere il distanziamento sociale, qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- VISTO l'art. 1 comma 1 e l'art. 2 comma 1 del DPCM 09/03/2020, che estendono fino al 3 aprile 2020 la durata della sospensione sull'intero territorio nazionale, dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il DPCM 11/03/2020, art. 1, comma 6, inerente lo svolgimento in via ordinaria del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il DPCM 22/03/2020, che introduce ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. e), concernente le attività non sospese, e l'art. 2, comma 1, che proroga l'efficacia del DPCM 11/03/2020 fino al 3 aprile 2020;

VISTO il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19, *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, in particolare l'art. 2, comma 3, che conferma le misure adottate con il DPCM 08/03/2020, il DPCM 09/03/2020, il DPCM 11/03/2020 e il DPCM 22/03/2020 e i loro termini;

VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTO in particolare l'art. 87 commi 1-3 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 inerenti l'organizzazione dell'attività didattica e il funzionamento dei servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1287 del 25/03/2020, che modificano e integrano le citate disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020;

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 1296 del 26/03/2020, che stabiliscono il termine di validità delle proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 alla data di venerdì 03/04/2020;

VISTO il DPCM 01/04/2020, che all'art. 1, comma 1 stabilisce che *"l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020"*.

CONSIDERATA la necessità di adottare tutte le misure necessarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia, e in particolare di adottare le misure di prevenzione e tutela nei confronti del personale ausiliario e amministrativo dell'Istituto;

VISTO il D.Lvo 81/2008, in particolare l'art. 18, *Obblighi del datore di lavoro*;

PRESO ATTO della straordinarietà della situazione in atto;

DISPONE

Il termine di validità delle proprie disposizioni prot. n. 1237 del 18/03/2020 (modificate e integrate con provvedimenti prot. n. 1287 del 25/03/2020 e prot. n. 1296 del 26/03/2020) è prorogato fino alla data di lunedì 13 aprile 2020. Tale termine potrà essere modificato a seguito e in applicazione di ulteriori disposizioni emanate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Firmato digitalmente - Il Dirigente Scolastico
(Dott. Paolo Valentini)